



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

Provincia di Perugia

STATUTO

APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
n. 18 del 02.10.2013

TITOLO 1

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

Autonomia Comunale

1. Il Comune di Cerreto di Spoleto fa parte del sistema delle autonomie locali della Comunità Europea, della Repubblica, della regione dell'Umbria, della Provincia di Perugia e della Comunità Montana Valnerina.
2. Il Comune di Cerreto di Spoleto è un ente autonomo nell'ambito dei principi e nei limiti fissati dalla Costituzione, secondo le leggi statali e regionali e secondo il presente statuto.
3. Il Comune esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite e delegate dalle leggi statali e regionali.

Art.2

Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Cerreto di Spoleto è costituito dalla comunità delle popolazioni e dai territori del capoluogo e delle frazioni di Borgo Cerreto, Buggiano, Collesoglio, Fergino, Macchia, Nortosce, Ponte, Rocchetta e Triponzo.
2. Il capoluogo e la sede degli organi istituzionali sono siti a Cerreto di Spoleto.
3. Lo stemma del Comune è rappresentato da uno scudo con corona all'interno del quale sono raffigurati due orsi di fronte ad un albero sopra un ponte a tre archi sotto cui scorre un fiume. Sovrasta l'epigrafe "ARMA CERRETI PACIS ET AMICA QUIETI".
4. Il gonfalone è rappresentato da un drappo raffigurante la medesima immagine contenuta nello stemma.

5. L'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di cui si concede la riproduzione dello stemma agli enti, od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 3

Finalità generali

1. Il Comune rappresenta la comunità di Cerreto di Spoleto e delle sue frazioni, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo economico e sociale e favorisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche regionali, provinciale, comprensoriali e locali, indirizza verso obiettivi di progresso civile e democratico, nel rispetto dei valori costituzionali.
2. Coopera con gli organi costituzionali dello Stato, la Regione, la Provincia, la comunità Montana e con tutti gli altri soggetti pubblici e privati, che possano contribuire al raggiungimento delle proprie finalità, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti.
3. Ispira la propria azione agli ideali di pace e integrazione tra i popoli e, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce ogni iniziativa volta a promuovere la reciproca conoscenza ed il rapporto tra le diverse culture.
4. Opera per favorire i processi di integrazione politico istituzionale dei paesi d'Europa, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e gemellaggi con enti territoriali di altri paesi.
5. *Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti. Agli organi delle società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.*

Art. 4

Valorizzazione del patrimonio culturale

1. Il Comune promuove la valorizzazione del proprio patrimonio storico-artistico-culturale-religioso, garantendone il godimento da parte della collettività in collaborazione con altri enti ed associazioni.

Art. 5

Tutela del Patrimonio naturale

1. Il Comune riconosce e valorizza con idonee iniziative le caratteristiche montane del proprio territorio.

2. Promuove la salvaguardia del patrimonio naturale con una politica ecologica rivolta a prevenire e ad eliminare fonti d'inquinamento, nonché ad assicurare una migliore qualità della vita ed il diritto alla salute.
3. Agevola l'armonizzazione della realtà socio-economica del territorio con finalità perseguite con l'istituzione di aree di particolare interesse naturalistico-ambientale.

Art. 6

Promozione dello sport e del tempo libero

1. Il Comune riconosce nell'attività culturale e ricreativa, nella pratica sportiva, nell'impiego del tempo libero, momenti essenziali ed autonomi della formazione e dell'esplicazione della persona umana, incentivando strutture idonee e decentrate, servizi ed impianti ed assicurandone l'accesso ad enti, organismi ed associazioni
2. Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti, saranno disciplinate da apposito regolamento.

Art. 7

Tutela della famiglia e dei soggetti deboli

1. Il Comune favorisce lo sviluppo armonico della famiglia, riconoscendo la tutela della maternità e i diritti dei minori.
2. Promuove servizi di assistenza sociale in collaborazione con gli enti istituzionali preposti e le forme associative del volontariato, secondo programmi d'interventi in armonia con le disposizioni legislative vigenti in materia
3. Favorisce il reinserimento del tessuto economico dei soggetti deboli.
4. *Il Comune, secondo i principi di cui al d.lgs. n. 198/2006 – Codice delle pari opportunità – adotta piani, programmi ed iniziative volte ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e diritti tra i generi.*

Art. 8

Pianificazione Territoriale

1. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, commerciali e turistici, valorizzando iniziative e risorse pubbliche e private.

2. Al fine di assicurare il diritto all'abitazione, realizza o favorisce piani di sviluppo dell'edilizia residenziale.
3. Adotta con propri provvedimenti, in armonia con il Piano Urbanistico Comprensoriale, il Piano Regionale di Sviluppo, il Piano Urbanistico Regionale e Provinciale, un idoneo strumento urbanistico per l'ordinato sviluppo degli insediamenti umani e produttivi e delle infrastrutture locali.
4. Predisporre, in collaborazione con gli enti competenti, idonei strumenti di prevenzione sismica e di pronto intervento per far fronte alle necessità emergenti, in occasione di pubbliche calamità.

Art. 9

Attività produttive e sviluppo economico

1. Il Comune promuove ed adotta iniziative tendenti a realizzare il maggiore sviluppo economico possibile e una condizione di piena occupazione per impedire lo spopolamento del proprio territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare.
2. Favorisce lo sviluppo di ogni forma di attività produttiva. Particolare attenzione riserva all'agricoltura e alla zootecnia, adottando adeguate politiche d'intervento, di promozione e di sostegno per l'elevazione delle condizioni di vita dei lavoratori dell'impresa diretto-coltivatrice, singola od associata, programmate anche d'intesa con le categorie sindacali di settore
3. Coordina le attività di promozione, valorizzazione e commercializzazione, dei prodotti tipici della zona sia agro-alimentare e della norcineria, sia artistico-artigianali.
4. Sviluppa e promuove, in armonia con le bellezze naturali del proprio territorio, le attività turistiche ed agrituristiche, predisponendo, in conformità a quanto previsto dalla legge, l'ordinata espansione degli appositi servizi, delle attrezzature e dell'attività alberghiera.
5. Promuove e sostiene le forme di associazione e di cooperazione fra lavoratori, d'intesa con le forze sociali e sindacali, Riconosce e valorizza altresì il ruolo produttivo delle comunanze agrarie.
6. Concorre in collaborazione con enti ed associazioni, a mantenere vivi i rapporti con i lavoratori emigrati all'estero e con i cittadini di origine cerretana residenti fuori comune.

Art. 10

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione partecipata.

2. Favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini e delle associazioni alla programmazione dell'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa
3. Assicura a tutti l'informazione sulla propria attività, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento.

TITOLO II

GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Capo I

Art. 11

Il Consiglio comunale. Competenze generali.

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico-amministrativo, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione
2. Tutta l'attività del Consiglio è finalizzata ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità della cosa pubblica attraverso l'applicazione dei principi di pubblicità, trasparenza, legalità.
3. Adempie alle funzioni specifiche demandate dalle legge statali e regionali e dal presente statuto.
4. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
5. Il Consiglio, composto dal Sindaco *e dal numero di componenti previsto dalla legge, secondo le vigenti norme in materia di rappresentanza di genere ed* in conformità alla Legge, ha autonomia normativa, organizzativa e funzionale.
6. Il Consiglio dura in carica fino alle elezioni del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei Comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili.
7. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o nel caso di sua assenza, dal Vice Sindaco e nel caso di assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.
8. Il Consiglio può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni e servizi di competenza comunale, concorrendo con la stessa alle spese necessarie. Il Consiglio comunale esercita funzioni di indirizzo e di controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.

Art. 12

Funzioni d'indirizzo e di controllo politico amministrativo

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime il proprio indirizzo politico - amministrativo, secondo il metodo della programmazione ed i principi affermati nel presente Statuto, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.
2. Il Consiglio comunale, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria, definisce per ciascun programma, intervento o progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi dell'ente, determina i tempi per il loro conseguimento, stabilisce l'entità delle risorse e degli strumenti messi a disposizione.
3. Il Consiglio comunale, nell'adottare gli atti fondamentali può approvare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri enti elettivi e le strutture organizzative, per l'attuazione dei programmi, interventi o progetti predisposti.
4. Il Consiglio comunale può esprimere direttive per l'adozione, da parte della Giunta, di quei provvedimenti che il Revisore dei Conti o il Difensore Civico abbiano individuato come necessari ad una migliore amministrazione e gestione dell'ente.
5. Il Consiglio comunale può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presente, sui temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, ed interpretare, con questi atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale e locale.
6. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico – amministrativo con le modalità stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Art.13

Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento secondo quanto dispone il presente Statuto.
2. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui, secondo il regolamento, devono essere segrete.
3. Il Consiglio comunale è riunito validamente con l'intervento di metà più uno dei componenti l'assemblea oltre il Sindaco. Le decisioni vengono prese, salvo quando è prevista una maggioranza qualificata, dalla maggioranza dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle non sono calcolate nel numero totale dei voti.
4. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, per le sessioni ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri al meno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, per le sessioni straordinarie tre giorni prima, per le convocazioni di urgenza almeno ventiquattro ore prima della adunanza. Il Consiglio è convocato in seduta ordinaria per

trattare le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

Art.14

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, entro il 30 dicembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico – amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 15

Nomine di rappresentanti

1. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione, la revoca da parte del Sindaco dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende o Istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso dipendenti o controllati secondo le modalità conformate ai principi di trasparenza e competenza, previste nel regolamento *e assicurando un'equilibrata rappresentanza di genere ai sensi della legge n. 120/2011.*
2. Gli amministratori delle Aziende speciali e delle Istituzioni dipendenti dal Comune sono nominati sulla base di un documento programmatico indicante gli obiettivi da raggiungere.
3. Gli amministratori delle Aziende Speciali e delle Istituzioni dipendenti dal Comune cessano dalla carica nel caso in cui il Consiglio comunale approvi una mozione di sfiducia costruttiva, con le modalità previste per la decadenza della Giunta.

4. I rappresentanti indicati nel precedente comma 1 riferiscono annualmente al Consiglio comunale sulla loro attività.

Art. 16

Poteri e compiti dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali sono scelti dall'intera comunità alla quale costantemente rispondono. La posizione giuridica, lo status e i poteri dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'Art. 7 L. 7.8.90 n. 241 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine fissato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio esamina e delibera tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
3. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale, continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei successivi.
4. Il Consigliere anziano è colui che ha ricevuto una maggiore cifra elettorale di voti, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri, ed esercita le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
5. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi politici secondo le norme del regolamento.
6. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di delibere.
7. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 17

Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.
2. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali con criterio proporzionale.
3. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

4. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
5. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Capo II

Art. 18

La Giunta Comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da un numero di Assessori, tra cui un Vicesindaco, *previsto dalla legge, nel rispetto della rappresentanza di genere, in ottemperanza all'art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dalla l. n. 215/2012*. Della loro nomina e delle deleghe loro conferite, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio.
2. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la posizione giuridica e lo status degli Assessori, sono regolati dalla legge.

Art. 19

Gli Assessori "esterni"

1. Il Sindaco può nominare quali Assessori, cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purchè in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere Comunale.
2. L'Assessore esterno può partecipare al Consiglio e intervenire nella discussione, ma non ha diritto di voto; la sua presenza non è computata ai fini della determinazione del numero legale.

Art. 20

Competenze della Giunta

1. Le competenze della Giunta Comunale sono fissate dalla Legge dello Stato.
2. La Giunta opera in modo collegiale, da anche attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di indirizzo nei confronti dello stesso organo consiliare.
3. La Giunta riferisce periodicamente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti, sullo stato di attuazione del bilancio, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

Art. 21

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dello Statuto in forma collegiale secondo le modalità di funzionamento previste dal regolamento.
2. Le riunioni della Giunta comunale non sono pubbliche.
3. Il Sindaco può disporre che alle riunioni della Giunta siano presenti con funzioni consultive i funzionari del Comune o, se del caso, altri soggetti istituzionali o sociali, nonché esperti esterni.
4. *La Giunta è presieduta dal Sindaco o da un Assessore suo delegato.*

Art. 22

Dimissioni, cessazione e revoca degli Assessori

1. In caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi altra causa dalla carica di Assessore è facoltà del Sindaco provvedere alla nomina di altro Assessore.
2. Dimissioni e cessazioni dalla carica di Assessore, così come la nomina di altro Assessore, vanno sempre comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva utile.
3. Il Sindaco può anche revocare la nomina a uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Capo III

Art. 23

Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione, rappresenta la comunità e promuove con la collaborazione degli organi collegiali e dell'organizzazione operativa del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso del territorio, ha la rappresentanza generale e legale dell'Ente.
2. La Legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità, ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.
3. In qualità di Presidente del Consiglio comunale è l'interprete ufficiale delle linee di indirizzo politico amministrativo espresse. Fissa l'ordine del giorno e dirige i lavori del Consiglio secondo le modalità previste dal regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni.
4. In qualità di Presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando, anche attraverso l'istituto della delega, l'attività degli Assessori per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel documento programmatico.
5. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione del Comune. Sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici ed all'esecuzione degli atti con il concorso e la collaborazione degli Assessori e con l'assistenza del Segretario comunale, prestata secondo le sue direttive.

6. In qualità di Ufficiale di Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune secondo quanto stabilito dalla Legge della Repubblica.
7. Il Sindaco è garante del rispetto della Legge, dell'attuazione dello Statuto e dell'osservanza dei regolamenti.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni *garantendo, secondo il principio di pari opportunità, la presenza di entrambi i sessi.*
9. Il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce le funzioni dirigenziali e gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti comunali ed in base ad esigenze effettive e verificabili.
10. Il Sindaco può delegare agli Assessori funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
11. Il Sindaco o gli Assessori delegati rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 24

Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi di consorzi con possibilità di delega di tale funzione.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, coordinamento e attuazione degli accordi di programma secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

Art.25

Il Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina un Assessore alla carica di Vice Sindaco al fine di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento nelle funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. In caso di contemporanea assenza o di impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, esercita le funzioni di Vice Sindaco l'Assessore indicato nel documento di indirizzo di governo.
3. In caso di impedimenti permanenti, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, le funzioni a questi attribuite sono svolte dal Vice Sindaco sino alle elezioni del nuovo Consiglio.

Art. 26

Poteri di Ordinanza

1. Il Sindaco adotta in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti.
2. In caso di emergenza, che interessi il territorio di più comuni, il Sindaco adotta per il proprio Comune le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti.
3. Il Sindaco adotta inoltre provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art.27

Divieti di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri non è consentito di ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune. La violazione alle suddette disposizioni comporta l'incompatibilità alla carica elettiva.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art.28

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti nel proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni, *nel rispetto delle vigenti norme per la rappresentanza di genere.*

Art. 29

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta che, in ogni caso, non devono essere inferiori a 30 giorni.

Art. 30

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributo in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art.31

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 32
Consultazione popolari

1. L'Amministrazione comunale o i soggetti interessati possono convocare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per discutere problemi, formare commissioni, esaminare proposte e programmi, nel rispetto delle responsabilità istituzionali degli organi del Comune.
2. La consultazione può essere indetta anche per categorie di cittadini non elettori purché abbiano compiuto sedici anni.
3. Il Consiglio o la Giunta, secondo le rispettive competenze, devono dar conto, in sede di adozione degli atti, dei risultati delle consultazioni.

Art. 33
Istanze Petizioni Proposte

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e data entro trenta giorni dall'acquisizione al protocollo.
3. Tutti i cittadini, singoli od associati, anche se non residenti nel territorio comunale, possono rivolgere al Comune petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
4. Il Sindaco esamina le petizioni non oltre 30 giorni dalla loro presentazione e, se del caso, trasmette copia ai Capogruppo consiliari, qualora l'oggetto riguardi materie di competenze del Consiglio comunale.
5. Il Sindaco utilizzerà le forme di pubblicità che riterrà più idonee per garantire che al soggetto proponente giunga la risposta.
6. Nell'apposito regolamento sono disciplinate le ulteriori modalità di svolgimento della procedura.
7. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore al 25% avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e del suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei Responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente entro 30 giorni del ricevimento.
8. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

9. Le determinazioni sono pubblicate all'albo pretorio e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 34
Referendum consultivo

1. Il Comune indice referendum consultivo quando vi sia richiesta sottoscritta da almeno il 25% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Il referendum può riguardare soltanto questioni inerenti materie di esclusiva competenza locale ad eccezione di quelle relative a:
 - revisione dello Statuto;
 - regolamento interno del Consiglio comunale;
 - tributi, bilanci, contabilità;
 - designazione, nomine, revoche, in generale questioni concernenti persone;
 - materie che sono state già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni;
 - le attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
3. Il giudizio di ammissibilità sul referendum è espresso entro 90 giorni dalla sua proposizione dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. L'esito del referendum non vincola l'Amministrazione, la quale può discortarsene con provvedimento motivato.
5. In un anno non può svolgersi più di un referendum.
6. Il referendum consultivo può essere indetto anche dal Comune con deliberazione del Consiglio comunale approvata a maggioranza dei componenti assegnati.
7. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite da apposito regolamento.
8. L'indizione del referendum ha efficacia sospensiva nei confronti del provvedimento cui si riferisce l'oggetto della consultazione:
 - il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto dello stesso.
 - non si procede agli adempimenti di cui al comma precedente se non ha partecipato alla consultazione almeno un 1/2 più uno degli aventi diritto.
9. Il comitato promotore può concludere accordi con l'Amministrazione al fine di evitare la consultazione elettorale.

Art. 35

Diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi

1. Il Comune adegua la propria organizzazione e la disciplina del proprio personale alle previsioni della legge statale in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso.
2. Per ciascun tipo di procedimento il regolamento stabilisce l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria ed i tempi in cui questa deve concludersi.
3. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono pubblici, salvo quelli che la legge indica come riservati o sottoposti a limite di divulgazione, nonché quelli espressamente individuati dal regolamento.
4. L'esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Amministrazione è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 36

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune assicura la partecipazione dei soggetti interessati alla formazione degli atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, salvo i casi espressamente esclusi dal regolamento.
2. Le modalità della partecipazione sono stabilite, in armonia con le previsioni della Legge 7/8/1990, nr. 241, da apposito regolamento.

Art. 37

Difensore civico

1. *Al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa il Comune, d'intesa con altri Enti Locali, può istituire l'ufficio del "Difensore civico" sulla base di apposita convenzione.*
2. *Il Difensore civico deve essere scelto tra persone che per competenza ed esperienza diano la massima garanzia di indipendenza, correttezza, capacità e probità.*
3. *Non può essere nominato Difensore civico:*
 - a) *chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;*
 - b) *i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei Consorzi tra i Comuni e delle Comunità montane, i membri del Comitato regionale di controllo, i Ministri di culto, i membri di partiti politici;*
 - c) *i dipendenti del Comune, gli Amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, Enti, Istituti e Aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa sovvenzioni o contributi;*
 - d) *chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale;*

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con Amministratori del Comune, suoi dipendenti o il Segretario comunale.

4. Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzione fino all'insediamento del successore.

(articolo abrogato con delibera di c.c. n. 18 del 02.10.2013)

Art. 38 *Prerogative*

1. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le Aziende speciali, le Istituzioni, i concessionari di servizi, le società che garantiscono i servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

A tal fine può convocare il responsabile del Servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.

Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.

Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.

2. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del Difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione, qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale. Tutti i Responsabili di settore sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore civico

3. Il Difensore civico ha anche il compito di esercitare le funzioni di garante del contribuente di cui all'art. 13, commi da 6 a 9 della L 27.7.2000 n.212.

(articolo abrogato con delibera di c.c. n. 18 del 02.10.2013)

Art. 39 *Rapporti con il Consiglio*

1. Il Difensore civico presenta, il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. *La relazione viene discussa dal Consiglio nella prima sessione successiva e pubblicata all'Albo pretorio.*
 3. *In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.*
- (articolo abrogato con delibera di c.c. n. 18 del 02.10.2013)*

TITOLO IV

UFFICI E PERSONALE

Art. 40

Organizzazione degli uffici

1. Gli uffici e i servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di autonomia, funzionalità, economia di gestione, efficienza, flessibilità delle strutture e del personale in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione.
2. L'organizzazione degli Uffici comunali deve rispondere alle esigenze di trasparenza, partecipazione e di accesso dei cittadini agli atti del Comune.
3. L'organizzazione degli uffici è disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e del personale.

Art.41

Ordinamento del Personale

1. L'ordinamento del personale del Comune è informato ai principi di professionalità, responsabilità e produttività per un miglioramento delle prestazioni e dei servizi nei confronti del cittadino utente.
2. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici ed, in particolare, le attribuzione e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra gli uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
3. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del conseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione tecnica, amministrativa e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.

3 bis. L'Amministrazione ha facoltà, sia al fine di contenere la spesa sia per una migliore organizzazione dell'attività, di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

L'esercizio di tale facoltà sarà disciplinata con il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

4. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture più ampie.
5. Ove il Sindaco si avvalga della facoltà di attribuire ai Responsabili degli uffici e dei servizi le funzioni di cui all'art.107, comma 2 e 3 T.U. 267/2000 le stesse dovranno essere esercitate secondo le modalità stabilite nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
6. I Responsabili degli uffici e servizi possono delegare le funzioni di cui al comma precedente al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Art. 42

Responsabilità degli uffici ed attribuzioni specifiche

1. Gli impiegati responsabili del servizio rispondono direttamente nei confronti degli organi di governo del Comune del perseguimento degli obiettivi programmatici sotto il profilo della correttezza tecnica ed amministrativa, dell'economicità e dell'efficienza della gestione con riferimento ai compiti ad essa affidati.
2. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
3. Le sanzioni disciplinari sono applicate secondo la normativa vigente, lo Statuto comunale ed il regolamento.

Art. 43

Incarichi Esterni

1. Il Comune per raggiungere obiettivi determinati, può acquisire, mediante convenzioni a termine, collaborazioni ad alto contenuto di professionalità secondo le norme del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
2. Il Comune può altresì, in assenza di professionalità analoghe, stipulare contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, per acquisire alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva secondo le norme del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

Art.44
Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina status giuridico, ruolo e funzioni assicura la sovrintendenza, la direzione ed il coordinamento degli uffici e dei servizi comunali, in armonia con le direttive del Sindaco da cui funzionalmente dipende.
2. Il Consiglio comunale può approvare convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.
3. Il Segretario è il capo del personale e membro della Commissione di disciplina.
4. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali che sottoscrive insieme con il Sindaco.
5. Il Segretario altresì:
 - riceve dai Consiglieri la richiesta di sottoposizione al controllo preventivo di legittimità delle deliberazioni di Giunta, nei limiti previsti dalla legge;
 - presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni elettorali e dei referendum;
 - riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e degli Assessori o dei Consiglieri, le proposte di revoca degli Assessori e le mozioni di sfiducia.
6. Quando non risulti stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

Art. 45
Servizi pubblici

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e la crescita civile della comunità e nel perseguimento di scopi sociali il Comune assume la gestione di servizi pubblici nelle forme previste dalla legge.
2. Il Comune, previa valutazione comparativa delle forme più idonee, gestisce servizi pubblici in economia o a mezzo di Azienda, Istituzioni o società per azioni a prelevante capitale pubblico o senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria. Sussistendone le ragioni, ne può affidare la gestione a terzi mediante concessione.

3. Il Comune può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza, quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione economica ed efficiente.
4. Qualunque sia la forma prescelta per l'esercizio dei servizi devono essere assicurate l'informazione, la partecipazione e la tutela degli utenti.

Art. 46

Istituzioni e aziende speciali

1. Le Aziende speciali, per la gestione di uno o più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, e le Istituzioni, per l'esercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale sono istituite con delibera del Consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti, quelli delle Aziende sono disciplinati dal proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale e dai regolamenti

Art.47

Organi

1. Sono organi dell'Istituzione e dell'Azienda Speciale: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed Direttore.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione e dell'Azienda speciale è composto da un numero di componenti determinato dal Consiglio comunale con la stessa delibera che le istituisce. ***La composizione degli organi di amministrazione e controllo deve garantire la presenza del genere meno rappresentato secondo le disposizioni della legge n. 120/2011.***
3. Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale non deve superare il numero degli Assessori.
4. I componenti il Consiglio di Amministrazione e il Presidente delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale con separate votazione a maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune e debbono essere scelti tra persone estranee al Consiglio medesimo che sia in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere comunale e di una specifica preparazione ed esperienza alla carica da ricoprire.
5. Il direttore delle Aziende e Istituzioni, nominato secondo le modalità previste dal regolamento, deve essere scelto tra persone in possesso di alta professionalità e comprovata esperienza nel settore in cui opera l'Azienda o l'Istituzione.

6. Lo Statuto stabilisce gli ulteriori requisiti specifici richiesti, le procedure di selezione, la durata in carica, la posizione giuridica, il numero e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
7. Nelle forme previste dalla legge per la revoca e la sfiducia costruttiva della Giunta viene posta al Consiglio la mozione per la revoca degli amministratori delle Aziende Speciali e delle Istituzioni.
8. Il Consiglio comunale provvede inoltre:
 - a determinare le finalità e gli indirizzi dell'attività delle Aziende e delle Istituzioni e ad approvarne gli atti fondamentali, quali il programma pluriennale, il bilancio, la relazione previsionale, il conto consuntivo;
 - a conferire il capitale di dotazione;
 - ad esercitare le vigilanza e a verificare i risultati della gestione;
 - a determinare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
a coprire gli eventuali costi sociali;

Art.48

Forme associative per la gestione dei servizi

1. Per lo sviluppo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti Locali ed in particolare con la Comunità Montana, approvate dal Consiglio comunale con i contenuti stabiliti dalla legge.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Il Comune promuove altresì la costituzione di Consorzi per la gestione associata di uno o più servizi con altri Enti Locali, in particolare con la Comunità Montana, qualora non sia conveniente sotto il profilo dell'economicità di gestione l'istituzione di una Azienda Speciale.
4. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente secondo comma, unitamente allo Statuto del consorzio.
5. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del Consorzio.

Art.49

Accordi di Programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, d'interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune

sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO VI **FINANZA CONTABILITA' CONTRATTI**

Art. 50

Finanza

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe attribuita e disciplinata dalla legge.
3. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge e da apposito regolamento.

Art. 51

Il Revisore del conto

1. Il Revisore del conto viene scelto secondo le modalità previste dall'Art. 234 T.U. 267/2000.
2. Il Revisore, con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento, collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente; attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione.
3. Il Revisore può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
Su tali rilievi e proposte il Consiglio comunale si deve esprimere adottando i provvedimenti del caso.
4. Il regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio di revisione, al fine di consentire la completa ed efficace attuazione delle seguenti funzioni:
 - categoria prima – pareri: parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati, parere sulle variazioni di bilancio;

- categoria seconda- vigilanza: vigilanza sulla regolarità contabile finanziaria ed economica della gestione, relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla regolarità dei provvedimenti ed alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
 - categoria terza- relazione: relazione sul conto riassuntivo; referto al Consiglio su gravi irregolarità di gestione.
 - Categoria quarta- proposte: proposte al Consiglio per conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Consiglio potrà affidare ulteriori funzioni oltre quelle di cui al precedente comma, conformi a quelle previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 52

Controllo della Gestione

1. I Responsabili degli uffici comunali eseguono periodicamente secondo le norme del regolamento di contabilità, operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la corrispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitolo di bilancio relativi ai servizi a cui sono preposti.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni, viene rimesso alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Revisore dei conti.
3. Ove si preveda un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza e della gestione dei residui la Giunta propone al Consiglio, secondo le modalità stabilite dalla legge, le misure necessarie a ripristinare il pareggio.
4. Il controllo di gestione viene effettuato per le finalità e con le modalità di cui agli articoli 196, 197 e 1989 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione delle seguenti indicazioni:
 - verificare, attraverso valutazioni comparate dei costi e dei rendimenti, i risultati raggiunti ed in grado di realizzazione dei programmi e progetti affidati, rispetto agli obiettivi ed agli indirizzi politico-amministrativi definiti dagli organi di governo, tenuto conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.
 - accertare la efficiente, corretta gestione delle risorse.
 - rilevare l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.
 - individuare il livello di integrazione tra i diversi servizi ed il grado di adattamento alle mutate condizioni dei vari contesti di intervento.

-riferire periodicamente agli organi di governo sui risultati della propria attività, sugli ostacoli od irregolarità riscontrate, proponendo possibili correttivi.

5. I responsabili delle aree eseguono periodicamente operazioni di controllo di gestione secondo quanto disposto, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma precedente, nel regolamento di contabilità ed in quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 53

Amministrazione del demanio e del patrimonio

1. Il regolamento comunale di contabilità disciplina, in conformità alla legge, l'amministrazione del demanio e del patrimonio comunale nonché il servizio di tesoreria del Comune.

Art. 54

Attività contrattuale

1. L'attività contrattuale del Comune è regolata dalla Legge, dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento italiano e dal regolamento comunale per la disciplina dei contratti ed è caratterizzata dal principio della trasparenza.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55

Modificazione e Abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura prevista dalla legge per la sua approvazione.
2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di un nuovo Statuto in sostituzione del precedente in vigore.
3. Nessuna iniziativa per la revisione, totale o parziale, dello Statuto può essere adottata, se non siano trascorsi almeno sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.
4. L'iniziativa di revisione o di abrogazione, una volta respinta, non può essere riproposta, nel corso della medesima legislatura, al Consiglio se non siano trascorsi almeno due anni.
Lo Statuto entra in vigore, anche nel caso di modifiche, solo dopo aver ottemperato a tutti gli adempimenti di legge.

Art. 56

Regolamenti

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello relativo alla disciplina dei contratti, sono deliberati entro 24 mesi dalla approvazione del regolamento interno del Consiglio Comunale.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti nei precedenti commi continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti vigenti alla data dell'entrata in vigore dello Statuto.
4. *L'approvazione e successive modificazioni regolamentari devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.*
(comma abrogato con delibera di c.c. n. 18 del 02.10.2013)